Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 5 marzo 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

1937

1938

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 8 luglio 1937-XV, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 24 maggio 1926, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Bellone Mario fu Giovanni Battista.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 17 giugno 1937-XV, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 9 ottobre 1924, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Bocchiola Pietro di Giuseppe.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 25 giugno 1937-XV, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 6 giugno 1901, 16 gennaio 1910 e 4 maggio 1919, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere, ufficiale e commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Lanzo Ferdinando fu Giovanni.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 10 giugno 1937-XV, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 31 ottobre 1919 e 18 aprile 1921, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere e commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Paltrinieri Vincenzo fu Vittorio.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 17 giugno 1937-XV, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 25 ottobre 1931 e 24 aprile 1935, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere ed ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Pesce Ferdinando di Luigi.

(749)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2606.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 769, che ha dato esecuzione agli Accordi stipulati in Roma, fra l'Italia e la Romania, il 13 febbraio 1937 per riprendere gli scambi commerciali fra i due Paesi e per regolare i pagamenti relativi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 769, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma fra l'Italia e la Romania, il 13 febbraio 1937.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 gennaio 1938-XVI, n. 85.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1343, contenente disposizioni per le assemblee delle Società cooperative soggette alla vigilanza del Ministero delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1343, contenente disposizioni per le assemblee delle Società cooperative soggette alla vigilanza del Ministero delle corporazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 gennaio 1938-XVI, n. 86.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1559, concernente il finanziamento dell'Ente nazionale della moda.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1559, concernente il finanziamento dell'Ente nazionale della moda.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 17 gennaio 1938-XVI, n. 87.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 725, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 31 marzo 1937, mediante scambio di Note, fra l'Italia e l'Austria, per prorogare al 30 giugno 1937 la validità dell'Accordo del 7 novembre 1936, concernente il regime preferenziale a favore dell'importazione austriaca in Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 725, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 31 marzo 1937, mediante scambio di Note, fra l'Italia e l'Austria, per prorogare al 30 giugno 1937 la validità dell'Accordo del 7 novembre 1936, concernente il regime preferenziale a favore dell'importazione austriaca in Italia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 20 gennaio 1938-XVI, n. 88.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1436, riguardante l'autorizzazione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ad anticipare le somme necessarie per la prima applicazione del R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari, sino alla concorrenza di 100 milioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1436, riguardante l'autorizzazione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ad anticipare le somme necessarie per la prima applicazione del R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari, sino alla concorrenza di 100 milioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 febbraio 1938-XVI, n. 89.

Proroga del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 707, relativo al noleggio di navi per esigenze straordinarie di Amministrazioni dello Stato da parte del Ministero delle comunicazioni (Marina mercantile).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 707;
Ritenuto che permane la necessità urgente ed assoluta di conservare al Ministero delle comunicazioni, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1938, il noleggio e la gestione delle navi mercantili occorrenti per straordinarie esigenze di Amministrazioni dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, numero 707, continueranno ad avere applicazione sino al 30 giugno 1938-XVI.

Il direttore generale della Marina mercantile è autorizzato a stipulare contratti di noleggio di navi mercantili nazionali ed a firmarli per conto delle Amministrazioni richiedenti.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, foglio 11. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1938-XVI, n. **90.**

Approvazione del nuovo statuto organico dell'Istituto per le case popolari di Como.

N. 90. R. decreto 17 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, viene approvato il nuovo statuto organico dell'Istituto per le case popolari di Como.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 31 gennaio 1938-XVI, n. **91.**

Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione.

N. 91. R. decreto 31 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 49.540,85, disposta in suo favore dal signor prof. ing. Giuseppe Pession, come rappresentante del Comitato esecutivo del Congresso internazionale di telegrafia e telefonia, con atto pubblico in data 7 dicembre 1936-XIV a rogito del notaio Carlo Capo di Roma, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome del « Prof. Cesidio Giovanni Di Pirro ».

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 31 gennaio 1938-XVI, n. **92.**

Autorizzazione alla Regia università di Padova ad accettare un legato.

N. 92. R. decreto 31 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Padova viene autorizzata ad accettare il legato disposto in suo favore dal sig. prof. Israele Achille Forti con testamento olografo del 22 agosto 1935-XIII, pubblicato addì 13 febbraio 1937-XV per notaio Lucindo Scolari di Verona.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 31 gennaio 1938-XVI, n. **93.**

Autorizzazione alla Regia università di Macerata ad accettare un legato.

N. 93. R. decreto 31 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Macerata viene autorizzata ad accettare il legato disposto in suo favore dal dott. Luigi Salvatore Ramovecchi con testamento olografo in data 8 settembre 1933-XI, pubblicato addì 25 maggio 1936-XIV per notaio Augusto Marchesini di Macerata.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 27 gennaio 1938-XVI.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 14 novembre 1935-XIV concernente la nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

Veduta la nota n. 120284 del 14 gennaio 1938-XVI del Ministero dell'Africa Italiana con la quale il nob. dott. Luigi Del Giudice è designato quale rappresentante del Ministero medesimo nel Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, in sostituzione del dott. Tullio Colucci;

Veduto l'art. 11 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, concernente il perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto, il nob. dott. Luigi Del Giudice direttore generale degli affari civili presso il Ministero dell'Africa Italiana, è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, in qualità di rappresentante di detto Ministero ed in sostituzione del dott. Tullio Colucci.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

LANTINI — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1938 - Anno XVI
Registro n. 6 Corporazioni, foglio 89.

(793)

REGIO DECRETO 7 gennaio 1938-XVI.
Sostituzione del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1937-XV, con il quale il sig. dott. ing. Stanislao Scano è stato nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari;

Considerato che il su nominato sig. dott. ing. Stanislao Scano ha rassegnato le dimissioni della cennata carica di presidente;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del nuovo presidente dell'Istituto in parola;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV col quale è conferita al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. dott. ing. Gino Fadda è nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari in sostituzione del predetto sig. dott. ingegnere Stanislao Scano.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il decreto stesso avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1938 - Anno XVI Registro 2 Lavori pubblici, foglio 280. — CASTELNUOVO.

(816)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1938-XVI.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 23 agosto 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona di Barbania (Torino), della estensione di ettari 472 circa, delimitata dai seguenti confini:

Partendo dal concentrico della frazione Front la linea di confine imbocca la strada comunale Front-Vauda di Front e seguendo il tracciato di detta strada, attraversando l'abitato della frazione Vauda di Front Superiore, raggiunge il bivio con la strada provinciale Ciriè-Rocca segue un piccolo tratto della strada provinciale fino al ponte sul torrente Fandaglia; segue la sponda destra del detto torrente fino al ponte sulla strada provinciale Front-Barbania, segue di questa strada un piccolo tratto fino a raggiungere il concentrico della frazione di Front chiudendo il perimetro della zona di rifugio;

Visti i decreti Ministeriali 2 agosto 1936 e 10 marzo 1937, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1936-37 e 1937-38;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 23 agosto 1935, 2 agosto 1936 e 10 marzo 1937, in una zona della provincia di Torino, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(817)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1938-XVI.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 2 agosto 1937, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona del « Gran Bosco » (Torino), delimitata dai seguenti confini:

Comuni di Salbertrando e di Ulzio, dal colle Blegier al monte Blegier, di qui al colle del Lauson dal quale la linea di confine scende alle Margherie del Seu, di qui riprende la strada che prosegue lungo la costa a quota circa 1800 sino ad incontrare il Rio Ouvrette, attraversa questo Rio ed in linea retta raggiunge Monfol, da Monfol risale la Serra del Crine sino a monte Genevris, e di qui si ricongiunge al colle Blegier;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 2 agosto 1937, in una zona della provincia di Torino, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(818)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1938-XVI.

Contingente di nitrato di sodio greggio da ammettere in esenzione da diritti di confine fino al 31 dicembre 1938-XVII.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1931, n. 982, col quale è stato modificato il regime doganale dei derivati dell'azoto;

Di concerto coi Ministri per le corporazioni, per l'agricoltura e le foreste e per gli scambi e le valute:

Determina

Art. 1.

In virtù della facoltà accordata dall'art. 2 del su detto decreto-legge, è consentita fino al 31 dicembre 1938-XVII la importazione in esenzione da diritti di confine di altre tonnellate 30.000 (trentamila) di nitrato di sodio greggio (voce di tariffa 715 b-1).

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro per le finanze: DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni: LANTINI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI

Il Ministro per gli scambi e le valute: GUARNERI

(828)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare ha presentato il giorno 28 febbraio 1938-XVI alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione del R. decreto legge 10 gennaio 1938-XVI, n. 1, contenente le norme per la interpretazione degli articoli 3 e 6 del R. decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, circa l'approvazione dei ruoli organici del Ministero della cultura popolare.

(838)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 68, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio 1938, n. 48, concernente la rinnovazione della convenzione con la Società italiana autori ed editori per la riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli.

(837)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2392, concernente provvedimenti per la produzione della gomma da « guayule ».

(839)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si comunica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 25 febbraio 1938-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2359, relativo alla istituzione di una Accademia militare forestale.

(840)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 28 febbraio 1937-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, recante nuove assegnazioni finanziarie per la bonifica integrale.

(841)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 1° corrente, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2119, recante disposizioni per la disciplina del commercio della manna.

(842)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 1° corrente, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n 2169, recante norme per la disciplina del commercio dello zafferano.

(843)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificati di rendita del Consolidato 3,50 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 40.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei certificati di rendita del Consolidato 3,50 per cento (1906) n. 322511 di L. 1750 e n. 442302 di L. 1750 intestati a Ricci-Bartoloni Elvira fu Giovanni, moglie di Baldi Randi Paolo, domiciliata a Bologna, entrambi vincolati per dote.

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio coi compartimenti già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 28 dicembre 1937 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(35)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanza di versamento di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 74.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 502055 (serie III) e 502056 (serie III) dell'importo rispettivamente di L. 233 e 450, rilasciate il 16 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Catania pel pagamento della terza rata delle quote di sottoscrizione al prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovute dalla ditta Santonocito Grazia e Maria fu Francesco sugli articoli 8153 e 8154 del ruolo fabbricati del predetto Comune con delega a Santonocito Graziella per il ritiro dei titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catania le attestazioni che terranno le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli del prestito suddetto.

Roma, addì 25 febbraio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(826)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 49

Media dei cambi e dei titoli

del 1° marzo 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95,40
Francia (Franco)	62,10
Svizzera (Franco)	441,75
Argentina (Peso carta)	5 —
Belgio (Belga)	3,2275
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,77
Danimarca (Corona)	4,2585
Norvegia (Corona)	4,7935
Olanda (Fiorino)	10,6385
Polonia (Zloty)	360,95
Portogallo (Scudo)	0,8672
Svezia (Corona)	4,914
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,6062
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2274
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	73,55
Id. 3,50% (1902)	70,55
Id. 3 % Lordo	52,20
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,35
Id. Id. 5 % (1936)	93,775
Rendita 5% (1935)	93,65
Obbligazioni Venezie 3,50%	88,95
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,15
Id. Id. 5 % - Id. 1941	102,775
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,175
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,50
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,70

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 50

Media dei cambi e dei titoli

del 2 marzo 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95,40
Francia (Franco)	62,10
Svizzera (Franco)	441,75
Argentina (Peso carta)	4,99
Belgio (Belga)	3,2275
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,77
Danimarca (Corona)	4,2585
Norvegia (Corona)	4,7935
Olanda (Fiorino)	10,6385
Polonia (Zloty)	360,95
Portogallo (Scudo)	0,8672
Svezia (Corona)	4,914
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,6062
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2274
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	73,775
Id. 3,50% (1902)	70,55
Id. 3 % Lordo	52,20
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,325
Id. Id. 5 % (1936)	93,65
Rendita 5% (1935)	93,575
Obbligazioni Venezie 3,50%	88,925
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,125
Id. Id. 5 % - Id. 1941	102,75
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,175
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,50
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,675

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Proroga di concorsi a posti di aiutante minerario.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 16 agosto 1937-XV, n. 49, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 244 del 19 ottobre 1937-XV, che bandisce un concorso a 6 posti di aiutante minerario capo (grado 8°, gruppo *B*) nel ruolo degli aiutanti minerari del Corpo minerario coloniale;

Visto il decreto interministeriale 16 agosto 1937-XV, n. 50, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n 244 del 19 ottobre 1937-XV, che bandisce un concorso a 10 posti di primo aiutante minerario (grado 9°, gruppo *B*) nel ruolo degli aiutanti minerari del Corpo minerario coloniale;

Ritenuta la opportunità di prorogare la scadenza dei predetti concorsi;

Decreta:

La scadenza dei concorsi citati nelle premesse è prorogata di giorni 60 a decorrere da quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. — *p. Il Ministro dell'Africa Italiana*: TERUZZI.

(844)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Proroga di concorsi a posti di ingegnere minerario.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 16 agosto 1937-XV, n. 46, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 244 del 19 ottobre 1937-XV, che bandisce i seguenti concorsi:

a 3 posti di ingegnere capo minerario di 1ª classe (grado 6°, gruppo *A*);

a 5 posti di ingegnere capo minerario di 2ª classe (grado 7°, gruppo *A*);

a 8 posti di ingegnere minerario di 2ª classe (grado 9°, gruppo *A*) nel ruolo degli ingegneri minerari del Corpo minerario coloniale;

Visto il decreto interministeriale 16 agosto 1937-XV, n. 47, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 244 del 19 ottobre 1937-XV, col quale viene bandito un concorso a 7 posti di ingegnere minerario di 1ª classe (grado 8°, gruppo *A*) nel ruolo degli ingegneri minerari del Corpo minerario coloniale;

Ritenuta la opportunità di prorogare la scadenza dei predetti concorsi;

Decreta:

La scadenza dei concorsi citati nelle premesse è prorogata di giorni 60 a decorrere da quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. — *p. Il Ministro dell'Africa Italiana*: TERUZZI.

(845)

REGIA PREFETTURA DI COMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Veduta la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1936-XV, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 9 novembre 1937-XVI;

Veduti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1264;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. Gilardoni Enrichetta 54.687
2. Merlo Sofia Erminia 51.875
3. Calzoni Caterina 51.812
4. Carugati Carlotta 51.468
5. Restelli Maria Rosa 49.625
6. Riva Decio Ada 48.280
7. Stefanini Rosina 48.125
8. Girardi Angela 47.500
9. Gandola Giovanna 47.343
10. Discacciati Felicita 47.031
11. Tocchetti Giuseppina 46.625
12. De Agostini Maria 46.125
13. Tonghini Anna Maria 45.905
14. Sabbadini Vittoria, nata il 6 ottobre 1910 . . 45.468
15. Arienti Giuseppina, nata il 6 novembre 1914 . 45.468
16. Soncini Annetta 45.062
17. Invernizzi Angela 44.531
18. Vitali Beatrice 44.375
19. Ferrari Elda 43.780
20. Gazzo Rosa 43.406
21. Ferrari Maria 42.718
22. Ambrosini Luigia, coniugata con un figlio, nata il 19 ottobre 1895 . . . . 42.344
23. Cipollini Silvia, coniugata con un figlio, nata il 14 settembre 1903 . . . . . . 42.344
24. Dieci Ada 42.312
25. Volonterio Maria 41.093
26. Mondino Angela . . . . 41 —
27. Nidasio Regina 40.626
28. Moreschini Arolda 40.530
29. Butti Pierina 40.312
30. Morini Elisabetta 38.935
31. Colombo Vincenza 38.777
32. Trisaglio Rita 38.125
33. Barotto Elda 37.312
34. Bergamini Elena 35.156

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Como, addì 18 febbraio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: DUCCESCHI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Veduto il proprio decreto di pari data e numero, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso a 14 posti di ostetrica condotta in provincia di Como, vacanti al 30 novembre 1936-XV;

Ritenuto che nelle more tra l'apertura e l'espletamento del concorso stesso la condotta ostetrica di Argegno è stata riunita in Consorzio con quella di Isola Comacina e che pertanto non si può far luogo all'assegnazione di detta condotta;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento, approvato con Regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate concorrenti sono dichiarate vincitrici del concorso per i posti a fianco di ciascuna di esse indicati:

1. Gilardoni Enrichetta - Lurate Caccivio;
2. Merlo Sofia Erminia - Mariano Comense (2ª condotta);
3. Calzoni Caterina - Albavilla-Alserio;
4. Carugati Carlotta - Seprio (1ª condotta);
5. Restelli Maria Rosa - Rovi Porro (1ª condotta);
6. Riva Decio Ada - Olginate-Garlate;
7. Stefanini Rosina - Mandello del Lario (1ª condotta);
8. Girardi Angela - Garzeno-Stazzona Germasino;
9. Tocchetti Giuseppina - Pianello del Lario-Gremia-Musso;
10. De Agostini Maria - Varenna (2ª condotta);
11. Sabbadini Vittoria - Civenna;
12. Arienti Giuseppina - Abbadia Lariana.
13. Soncini Annetta - Zelbio Veleso.

Le concorrenti Gandola Giovanni, Discacciati Felicita e Tonghini Anna Maria quantunque classificate nella graduatoria di merito rispettivamente al 9°, 10° e 13° posto non sono dichiarate vincitrici essendo le sedi da esse richieste già assegnate ad altre concorrenti prima classificate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Como, addì 18 febbraio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: DUCCESCHI.

(783)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.